



FIRENZE

Vicolo de' Malespini, 1 - cap 50122

Tel 055289920 - fax 0552381049

www.odg.toscana.it

consigliodisciplin@odg.toscana.it -

pecconsigliodisciplin@odgtoscana.com

**DELIBERA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA TOSCANA**

Il Collegio di Disciplina – composto da Gianfranco Borrelli, Presidente, Maria Ursula Galli, Segretaria, e Barbara Cremoncini – nella sua riunione del 10 aprile 2018,

visto il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

visto il Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei Giornalisti;

visto il Regolamento del Consiglio di Disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Toscana;

presa visione degli esposti e delle successive integrazioni inviate al Consiglio di disciplina da Andrea Alessandro Nesti e dalla consorte Milva Maria Cappellini per i giornalisti Alessandro Romiti ed Edoardo Bianchini, rispettivamente collaboratore e direttore della testata "Linealibera", in cui si enumerano diverse contestazioni di violazione ad articoli e commi del Testo unico dei doveri del giornalista (d'ora in poi semplicemente T.U.), il collegio di disciplina, concorda di esimersi dal pronunciare una valutazione sulla vertenza amministrativa, burocratica e giudiziale al centro delle cronache giornalistiche contestate.

Esposto del 22 gennaio 2018. Nesti dichiara:

"Ci si astiene qui, naturalmente, dal formulare supposizioni circa i motivi reali che hanno determinato una tale puntigliosa attenzione nei miei confronti, e ci si limita a richiamare le più evidenti trasgressioni rispetto al Testo unico dei doveri del giornalista entrato in vigore il 3 febbraio 2016.

1. *In generale, l'intera mole di informazioni e opinioni relative alle mie vicende professionali mostra caratteri inconciliabili con l'articolo 1 del Testo unico: i giornalisti hanno come "obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede".*

2. *Le mancate rettifiche contrastano con il medesimo art. 1 ("Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori") nonché con l'articolo 9, punto 1 e punto 2.*

3. *Anche i fondamentali deontologici (articolo 2) risultano trasgrediti, soprattutto al punto 1. e 2 nonché, evidentemente, al punto 6. e al punto 7.*

4. *Gli articoli contrastano inoltre con il punto 1 dell'articolo 3 (si consideri altresì che la divulgazione di notizie tendenziose è giunta a mio figlio minore, con dolorosi effetti sul suo benessere).*

5. *Le complessive e costanti modalità di ricostruzione e presentazione dei fatti sono in palese contraddizione con i punti 4. e 7. dell'articolo 9.*



ORDINE DEI GIORNALISTI
CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA

6. *L'articolo 10 risulta infranto al punto 2. dal giornalista Alessandro Romiti poiché nella homepage del periodico nonché nelle pagine interne compare ininterrottamente la pubblicità della sua azienda di legnami, "RomitiLegno". romitilegno.png*

Per tutti questi motivi, dimostrati dall'elenco dettagliato più in basso, si chiede - a causa della violazione delle regole e dei principi contenuti nel Testo unico (e integranti lo spirito dell'articolo 2 della legge 3.2.1963 n. 69) - per Alessandro Romiti e per Edoardo Bianchini l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge".

E' chiara dall'esposto la totale **difformità** della ricostruzione e dell'interpretazione dei fatti che intercorre tra esponente e **giornalisti**, ma ciò non basta per invocare le numerose violazioni del T.U. segnalate dall'esponente.

A parere del collegio non vi è **violazione** dell'articolo 1 del T.U. in quanto è evidente che nella documentazione prodotta dall'esponente, pur rilevandosi una presa di posizione fortemente critica sui fatti, raccontati a volte con toni accesi e di parte, nonché un accanimento che sfiora la mancanza di continenza del diritto di critica, si tratta in ogni caso di attività riconducibili al diritto di libertà di espressione sancita dalla Costituzione, dalla legge costitutiva dell'Ordine dei giornalisti e pertanto dallo stesso T.U..

In questo senso anche il richiamo al dovere di rettifica, se attesa motu proprio dal **giornalista** non ha fondamento, in quanto non traspare in alcun modo che lo scrivente ritenga di pubblicare notizie inesatte o abbia errori da rimediare. Anzi. Del resto – stando alla documentazione prodotta – l'esponente non avrebbe mai esercitato il proprio diritto a veder pubblicata una rettifica o smentita scritta ai sensi dell'art.8 della legge sulla stampa n.47 dell'8 febbraio 1948. Né il "rifiuto della proposta, formulata verbalmente da mia moglie per il tramite di una forza politica locale, di ascoltare da lei la ricostruzione dei fatti" corrisponde ai requisiti della legge citata.

Infine, riguardo alla contestazione di violazione dell'art. 10 comma b (in tal senso si intende interpretare il "punto 2" citato dall'esponente) del T.U., la differenziazione tra inserzionista e contenuti giornalistici è assoluta e dunque non appare contraddetta la norma invocata.

Esposto Milva Maria Cappellini verso Romiti e Bianchini del 14 febbraio 2018: dichiarandosi anch'essa coinvolta nel caso in qualità di moglie di Andrea Alessandro Nesti, Milva Maria Cappellini nell'esposto segnala la presunta violazione dell'articolo 10, comma 1, del T.U. A parere del collegio va rilevato che nei due articoli segnalati la percezione di un messaggio pubblicitario occulto quantomeno si bilancia con l'esercizio del diritto di cronaca. Nel caso dell'articolo sull'azienda di falegnameria che si tramanda da nonno Mario Romiti al nipote Riccardo Romiti, evidentemente parenti del giornalista Alessandro Romiti, non si ravvisano messaggi pubblicitari, ma il racconto di un

ORDINE DEI GIORNALISTI
CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA



CONSIGLIO DI DISCIPLINA

passaggio di consegne generazionale che ha un proprio valore informativo. Si può peraltro rilevare una "mancata eleganza" per le parentele dei protagonisti e per la scelta di una firma anonima come "Redazione" in calce all'articolo, ma non altro.

Nel caso del secondo articolo citato la particolare tecnica di lavorazione per le "strade latine" appare comunque degna di interesse pubblico e, peraltro, non risultano neanche all'esponente eventuali interessi economici da parte della testata da giustificare il *native advertising* contestato.

Integrazione all'esposto di Nesti del 25 marzo 2018: gli ulteriori articoli di "Linealibera" allegati nell'integrazione all'esposto, che non cita specificamente gli articoli del T.U. di cui si segnala la violazione, non sembrano nulla aggiungere o togliere alla vicenda compresa la sensazione di essere a un passo dalla mancata continenza nel diritto di cronaca. A parere del collegio, comunque, si conferma che non vi è alcuna violazione dell'articolo del T.U. in quanto si rileva una rappresentazione critica dei fatti che si configura come attività ispirata alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione, dalla legge della stampa, dalla Legge costitutiva dell'Ordine dei giornalisti e pertanto dallo stesso T.U..

Per quanto suesposto, il collegio

DELIBERA

che non intende esercitare il potere di apertura di procedimento disciplinare e procede alla archiviazione degli esposti qui riassunti e riportati negli atti.

Così deciso in Firenze il 10 aprile 2018.

Presidente

(Gianfranco Borrelli)

Si comunica ad ogni effetto di legge che, contro la decisione del Collegio di Disciplina del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana - ai sensi di quanto previsto dal Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di Disciplina nazionale, approvato dal Consiglio nazionale in data 21 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia 31.03.2014, n. 6 - è ammessa impugnativa al Consiglio di Disciplina Nazionale con ricorso depositato o notificato direttamente al Consiglio di Disciplina Nazionale, entro il termine di giorni 30 dalla notificazione della presente decisione.

RELAZIONE DI NOTIFICA

A RICHIESTA COME IN ATTI, IO SOTTOSCRITTO UFFICIALE GIUDIZIARIO
ADDETTO ALLA SEDE UNICA DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, HO
NOTIFICATO COPIA DEL PRESENTE ATTO AI SIGNORI:

1) **Alessandro Nesti** residente [redacted]
avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato R.R. spedito
dall'ufficio postale di Firenze (succ. nr. 18)

Oggi li

2) **Milva Maria Cappellini** residente [redacted]
avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato R.R. spedito
dall'ufficio postale di Firenze (succ. nr. 18)

Oggi li

3) **Edoardo Bianchini** domiciliato [redacted]
117/B avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato R.R. spedito
dall'ufficio postale di Firenze (succ. nr. 18)

Oggi li

4) **Alessandro Romiti** residente [redacted]
avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato R.R. spedito
dall'ufficio postale di Firenze (succ. nr. 18)

Oggi li

UFFICIO UNICO - UFFICIALI GIUDIZIARI
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

ATTI GIUDIZIARI

11-05-18

665

Racc. A.R. n. _____

Alessandro Romiti

[redacted]

FAISO
1105 n 35

AG 78765326928-7

AVVERTENZE

Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persona con
potestà di ricevere lo stesso, ad ufficio, al domicilio o al luogo di lavoro.
In caso di assenza del destinatario, il rifiuto o l'assenza della sua
firma personale, il servizio deve essere consegnato al vicino giorno
semplice, senza che sia necessario il ricorso al servizio postale.
APPLICARE SULLA BUSTA AG

AG

78765326928-7

DEVE

Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persona con
potestà di ricevere lo stesso, ad ufficio, al domicilio o al luogo di lavoro.
In caso di assenza del destinatario, il rifiuto o l'assenza della sua
firma personale, il servizio deve essere consegnato al vicino giorno
semplice, senza che sia necessario il ricorso al servizio postale.